RAGGIONI PER L'ILLUSTRISS. SIG. MARCHESI RANIERI, CAMILLO, ET UGOLINO DI...

L'Antichа non meno che rileuante Controuersia sopra l'esentione de' pesi estraordinarij con giusta ragione domandata, e pretesa dalli Signori Marchesi di Petrella contro la Città di Cortona, hebbe la sua prima origine nell'anno 1544. in occasione, che furono doppo dalla Città imposti a'Cittadini otto Datij per supplire alle Collette, che esigeua in quei tempi il Sereniſſimo Gran Cosimo de'Medici per causa dell'importanti Guerre, che maneggiò poi con tanta felicità raccontate da Francesco Zazzara nel primo tomo della Nobiltà d'Italia nella Famiglia Medici, e da altri Scrittori. Imperoche pretendendo la Città di astringere li detti Signori Marchesi al pagamento di Datij, come Cittadini, e distrittuali di Cortona, doppo molti anni d'acerbo contrasto, fù dichiarato più volte da'Signori Priori, e Magistrato di Cortona, che detti Signori Marchesi non poteuano; nè doueuano essere astretti al pagamento, anzi che erano immuni, & esenti da tutti li pesi estraordinarij, come ne'Decreti del 27. Settembre 1554. delli 4. Decembre 1568. 31. Ottobre 1570. e 26. Marzo 1572. che si mettono per extensum al primo numero delle giustificationi in calce della presente Scrittura.

Non cessando però nella mutatione de' Questori sopra Datij la pretensione, tante volte decisa, fù questa per via di ricorso rimessa al supremo Magistrato de' Signori Noue in Firenze, doue con piena cognitione, e maturo esame della causa, e differenze di essa restò deciso à relatione dell'Eccellentissimo loro Assessore con le formali parole: *Petita per Lancellottum Marchionem, & litis Consortes fieri potuisse, & posse, & petita per dictam Communitatem fieri non potuisse, nec debere, & ex consequenti non teneri ad onera, seu grauedines extraordinarias, & ob id ab ipsa Communitate Cortona molestandos, & inquietandos non esse &c.* come per Decreto del detto Magistrato li 3. Decembre 1573. che parimente si registra in calce della presente Scrittura al numero secondo.

E benche questa senteza, ò sia Decreto del Magistrato de'Signori Noue giustissimo come si prouarà in appresso diffusamente hauesse fatto passaggio in giudicato, nulladimeno la Città di Cortona domandò al Sereniſſimo Gran Duca la restitutione in integrum, e nella supplica ottenne, che il Magistrato sudetto decidesse con il voto, e parere della Rota, la quale il di 18. Marzo 1574. riferì *Immunitatem per dictos Illustres Marchiones praetensam ipsis non competiisse, nec competere, sed ipsos teneri ad onera omnia extraordinaria per dictam Communitatem iam imposita, & nondum per eos soluta, & in futurum imponenda.* E li motiui furono conforme si legge nella decisione, e nel libro de'motiui 40. *fol.* 37. che si registra parimente al numero terzo.

Però non fù mai questa decisione della Rota eseguita, ne in vigor di essa, che altro non era, che vn semplice voto, ò Decreto, furono mai astretti li Signori Marchesi di Petrella al pagamento, anzi oltre l'euidentissima nullità, che ragioneuolmente patisce, conforme alle regole di ragione, che si addurranno nel progresso, non fù hauuta in consideratione alcuna, essendosi sempre osseruato per quasi vn secolo intiero. Il primo Decreto, che concede l'immunità, & esentione à detti Signori Marchesi, e ciò anche con atto positiuo fù comprouato, perche essendo stati detti Signori Marchesi con prouisione de' Signori Priori di Cortona grauati à fauore de'Conduttori della Gabella grossa del commune per sentenza propostasene l'appellatione nel predetto Magistrato de' Signori Noue dal Signor Caualiere Marchese Onorio à relatione dell' Eccellentissimo Signore Raffaello Ansaldi loro Collega, al quale fù commesso, che vedesse le scritture, e sentisse le parti, come fece, scriuendone alla Città, e Signori Priori all'hora residenti; vdito più volte il di loro Agente in Firenze, e diligentemente considerato il tutto si pronunciò, e decretò dal detto Magistrato il di 21. Agosto 1621. Che li Signori Priori di Cor-

tona haueuano malamente giudicato, e con molta ragione si era interposto l'Appello dal detto Signor Marchese Onorio, dichiarando non solo lui, ma ancora gl'altri Marchesi di Petriolo, e Petrella, non essere tenuti, nè obligati à carichi, grauezze, & impositioni estraordinatie, nè per quelle potere essere astretti, ò molestati dalli Gabellieri della Città di Cortona, conforme alla sentenza data dall' Eccellentissimo Assessore Atini sotto il dì 3. Decembre 1573. sopra riferita, qual Decreto fù registrato nella Cancellaria del Commune di Cortona, & accettato per ordine, e partito de'Signori Priori esistenti à dì 10. Nouembre 1621. al Diurno terzo di detta Cancellaria fogli 163. doue apparisce il partito, e decreto, che si pone in calce al num.4.

Ma perche di nuouo, come si è presentito, la Città di Cortona pretende reassumere la lite, & ingiustamente inquietare li Signori Marchesi di Petrella, non considerandosi forsi da quei Signori Cittadini, che ne sono promotori, ciò che si ponderò nelle publiche resolutioni da Morsiano appresso Tacito *in secundo libro Historiarum fol. mihi 621.* in quelle parole; *Omnes qui magnarum rerum consilia suscipiunt, estimare debent an quod inchoatur Reipublica vtile ipsis gloriosum, aut promptum effectu, aut certè non arduum sit*; Accioche apparisca alla prudenza di ciascheduno quanto sia arduo, e difficile il priuare detti Signori Marchesi delle loro immunità, si è stimato opportuno mettere insieme tutte le loro ragioni, e giustificationi, che ancora ponderate dall'Illustrissimi Signori Giudici si credono sufficientissime per la conferma di tanti Decreti in diuersi tempi emanati à fauore de'medemi, & inconcussamente osseruati fino al presente con la totale immunità da tutti li pesi estraordinarij, e grauezze, acciò finalmente resti terminata questa si lunga, e dispendiosa lite, di cui con ragione si puol dire con Giouenale *satir 1. vers. 12. & 13.*

Conuulsaque marmora clamant.

Semper, & assiduo rupta lector columna.

Auanti però di venire all'esame delle raggioni che militano per detti Signori Marchesi, & alle risposte de'motiui della Rota per maggior chiarezza si presuppongono l'infrascritte considerationi, come principij veri, dalli quali euidentissimamamente si conoscerà il fondamento, e peso delle raggioni, & al contrario l'insussistenza de'motiui addotti nella Decisione stessa sin da quel tempo dalla Rota sudetta.

E primo si presuppone, che la famiglia de'Signori Marchesi di Petrella descendente da'Marchesi in Toscana di loro libera, & assoluta giurisdittione, con facoltà di esigere i Regali da loro sudditi, e luoghi posti, e situati nella Diocesi di Città di Castello, come apparice da antiche Croniche, e dalla fede di molti Scrittori, che s'addurranno nella comprouatione dell'Albero della loro descendenza in calce di questo discorso, e che prouano pienamente questa verità, credendosi in tal materia à simili Autori, conforme all'opinione della Glosa seguitata senza dubio *in cap. inter disertos in verbo magis de fide instrument. Bald. in l. 1. de offic. praetor. Rota Romana post secundum volumen consil. Farinac dec. 290. nu.6. & 7. Burat. 358. num. 3.* optimè dictum fuit in *Interamn. Habitus 20. Februarij 1641. S. & Intramnen. coram R.D. Rojas.* Si conferi ad habitare la Città di Cortona essendone li primi li Signori Rigone, e Corrado d'Vgolino Marchesi l'Anno di nostra salute 1217. e perche verteuano in quel tempo diuerse liti trà detti Signori Marchesi, & il Commune di Cortona rappresentato all'hora dal Signor Boneonte Podestà, e dalli Signori Matteo, e Signori Bencio Camerarij con consenso, & autorità del General Consiglio del Popolo Cortonese furono compromesse ne Signori Ranieri di Casale, e Melio Muffoli Amici Laudatori, e Compositori, li quali promulgorno il lor laudo, che si registra in calce al numero quinto in latino *per extensum* & al nume-

ro se-

ro festo tradotto da parola in parola nel nostro Idioma.

Secondo si presuppone, che detto laudo, e Capitulationi decise, & accettate da detti Signori Marchesi, e dal Commune di Cortona, altro non sono in sostanza, che vna collegatione, e raccommandigia dell'vno all'altro, essendo reciproca confederatione, & adherenza, come prouano molto bene Dottori di nome *Menoch. consf. 377. nu. 1. & de arbitrar cas. 100. per totum lib. 1. Magon. dec. Florentin. 60. nu. 9. & seq. Iacobin. in inuest. feud. vers. adherent nu. 7.* la quale non dà superiorità, nè inferisce soggettione dell'vno all'altro, facendosi à fine d'vnir la difesa non per soggettare, nè per guadagnare superiorità, e giurisdittione ordinaria, come insegna il Testo chiaro, & è opinione commune de' Dottori in *l. non dubito 7. ff. capt. & post limini reuers. ibi Liber autem Populus his est. qui, & ibi siue federe comprehensum est, vt his Populus alterius Populi Maiestatem communiter conseruet, vbi Gisan. Bonell. & Bart. Roman. cons. 417. in principio Geminian. con. 81. per totum Menoch. cons. 377. n. 1. 2. & seq. vbi inquit. Per confederationem non transmitti iurisdictionem, & potestatem aliquam in confederatum, repetit. Roman. cons. 444. Laudens. in tract. de confederat. Principium qu. 56. Natt. cons. 301. nu. 1. lib. 2. Iacobin. in inuest. feud. verb. adherent nu. 7. Soccin. in Magistr. cons. 74. num. 7. & per tot. lob. 1. Menoch. de Arbitr. cas. 100. lib. primo.*

E la ragione si è, perche in simili adherenze, e raccommandagie si stabilisce vna mutua protettione, ma non si perde la libertà, nè l'vno diuenta suddito dell'altro, se non in qualche parte, che si esprime nelle Capitolationi, come si è fatto in molti capi tra lì detti Signori Marchesi di Petrella, e la Communità di Cortona, secondo la dottrina del Bartolo, & altri iuris Consulti di primo nome. *Bart. in dicta leg. non dubito 7. in princ. ff. de capt. & post. limin. reuers. Cardinal. in Clem. Romana S. sanè vers. prædicta. de ele. Dec. in cap. nouit. in fine de Iudic. Roman. cons. 417. in princ. & per tot Gemin. d. cons. 81. Abb. cons. 81. lib. 2. Andreas Sicul. cons. 11. lib. 2. Bald. cons. 499. nu. 6. lib. 4. Curt. Iun. cons. 124. num. 2. Becc. cons. 140. nu. 25. & sequen. Castrens. cons. 85. nu. 3. lib. 1. & cons. 313. par. num. 3. d. lib. Brun. cons. 52. col. 2. Aym. cons. 111. nu. 3. Rolàn. cons. 1. nu. 47. lib. 2. Soccin. sen. in prealleg. cons. 7. nu. 3. & cons. 74. nu. 7. & seq. lib. 1. & idem Soccin. in l. si ex tota vers. septimo, & vltimo ff. de legat. primo Caball. cons. 98. num. 5. 6. & sequen. & per totum lib. 2. Menoch. dicto consil. 100. nu. 21.*

Anzi dal medesimo Laudo, e Capitulationi in esso decise, e poi confermate, & accettate dalte parti predette, apparisce più che chiaramente non essere detti Signori Merchesi sudditi in conto alcuno della Città di Cortona, ma bensì eguali, e pari per quello risguarda la giurisdittione delle loro Terre, essendo questa la vera natura, e vera essenza di simili contratti, che si facciano trà eguali, & independenti l'vno dall'altro, non con sudditi, con li quali non si capitola, nè patteggia la difesa reciproca, come discorrono molti Dottori *Iacobin. de feud. nu. 1. Bald. in cap. 1. S. conuentionales de pac. iur. confir. in vsibus feudor. Menoch. de arbitr. d. cas. 100. cent. 1.* con gran fondamento.

Terzo finalmente si presuppone per constante, che il Datio Generale ne'tempi sopra accennati, e doppo era vna Colletta, che s'imponeua alle persone per le cose ne' bisogni del Commune, per le spese di guerra, allogio de'Soldati, e loro mantenimento, come si raccoglie, chiaramente dal laudo, mentre restorono sottoposti gl'huomini della Terra de'Marchesi habitanti ne'confini dal Molino della Pieue di Falzano, che è posto sotto detta Piene, fino al Poggio, e Monte dell'oro, e fino al Fiume Seano, si come mette fino alla Croce ceruentosa di dare alla Communità di Cortona, ò suo Rettore per qualsiuoglia Casa, e fuoco tre soldi, quando la Communità raccoglie il Datio Generale trà Cortonesi, comprouandosi il mede-

 mo an-

mo ancora con euidenza dalli Decreti de'Signori Priori di Cortona sopra enunciati, ne quali fu ordinata l'immunità à Signori Marchesi di Petrella sopra li pesi estraordinarij, che sono il medemo quanto il datio Generale per le spese di guerra e mantenimento de'Soldati, come da' libri publichi nella Cancellaria di detta Città apparisce chiaramente, nè si puol negare, ò porre in minima controuersia.

Premessi, e presupposti per veri li sopradetti principij incontrastabili, tanto nel fatto, quanto nella ragione, non hà dubio alcuno, che detti Signori Marchesi di Petrella non siano tenuti alli pesi estraordinarij, nè à qualunque altro aggrauio, benche leggierissimo, prouandosi concludentemente da tanti Decreti de' Signori Priori di Cortona, e da due sentenze del Magistrato, de'Signori Noue di Firenze, nelli quali tutti gli viene confermata pienamente l'immunità, & in specie dall' vltima del 1621. sopra riferita, che non solo per essere passata ingiudicato, come anche passò l'altra precedente del 1573. toglie ogni difficoltà, e preclude la strada alla Communità d'esser più sentita, secondo il testo chiaro *in l. cum queritur cum duobus seq. de re iudicat. Gregor. XV. dec. 492. n. 3.* ma anche per essere sei Decreti conformi sempre fauoreuoli à detti Signori Marchesi, non ammettono altro ricorso, nè appello, nè remissione, ostandoli le leggi chiare in tutto il titolo del Codice di Giustiniano; nè in vna, *& eadem causa liceat ter prouocare*. Il che è tanto vero, che ne anche il Prencipe supremo puol farlo. *Text. est in capit. sua nobis extra de appellat.* se non per via di Priuilegio particolare, e speciale, e con pienezza della sua Potestà però esprimendo, che concede la prouocatione dalla terza sentenza, contro la quale ammette l'appello. *Ita volunt communiter Canonistæ d. cap. sua nobis, vbi signanter Bald. Imola, & Francus nu. 13. & sequen. extra de re iudicat.* lasciando per altro, che la sola re, giudicata pienamente assicura detti Signori Marchesi hauendo forza di far diuentare il negro bianco, secondo gl'assiomi in questa materia volgari, e noti à tutti latamente riferiti da Dottori *communiter in l. res indicata ff. de regul. iur. Rimnin. cons. 41. nu. 7. & seq. Ridolph. in prax. p. 3. cap. 5. num. 377. & passim alij Rota dec. 76. nu. 3. penes Zacch. de oblig. Camer.*

Tanto più concorrendoci l'espressa accettatione del Commune seguita, come si è detto nel proemio dell'anno 1621. in calce al numero 4. dalla quale apparisce essersi non solo confermata la sentenza del 1573. espressamente, ma quelle, che comprouauano gl'altri Decreti del Magistrato di Cortona publicati prima di detto anno, tante volte furono accettate, e registrato ne'publici libri della Communità, e per ciò non puol hora impugnarsi di nuouo il giudicato, ne ritornarsi à disputare sopra della lite con tanti Decreti conformi terminata, che sono passati in giudicato, anzi sono stati dalla Communità accettati, & osseruati inuiolabilmente fino à questo tempo, non mancandoui ancora per prima della lite vn'esatta osseruanza dell'immunità, che si competeua à'detti Signori Marchesi, li quali dall' anno 1217. che come sopra confederati, si portorno ad habitare la Città di Cortona non sono mai stati inquietati sopra grauezze ne ordinarie, ne estraordinarie, contentandosi il Commune d'esigere tre soldi per focolare da sudditi de' Marchesi, come si è detto, e nel resto osseruar prontamente quanto si era nel laudo difinito.

Se bene le cose sopradette sono de iure sufficienti, e valeuoli à togliere tutte le difficoltà, nulladimeno per stabilirle con il peso delle ragioni, acciò apparisca la giustitia de' Decreti del Commune di Cortona, e delle sentenze promulgate nel supremo Magistrato de'Signori Noue à fauore delli Signori Marchesi di Petrella si aggiungono l'infrascritte ponderationi cauate dal laudo registrato al num. 5. e 6. in calce della presente.

E principalmente la reciproca Immunità in esso stabilita tra li Signori Marchesi, o loro

loro Vassalli da vna parte, & il Commune, e Cittadini di Cortona dall'altra in quelle parole. *Et teneantur defendere, & adiuuare homines de Cortona in toto eorum districtu, nec auferre faciant pedagium, vel guidagium & Potestas, & Consules Cortonæ non auferant, nec auferri faciant similiter pedagium, aut quidagium in Cortona vel eius districtu alicui de Terra Marchionum; Sed eos teneantur defendere, & adiuuare in Cortona, & eius districtu*, le quali sono chiarissime, e si come nella Terra de'Signori Marchesi i Cittadini di Cortona non possono nè deuono, anzi *de facto* non sono astretti à pagar guidagio, e pedagio alcuno, nè colletta, ne Datio sopra beni, che vi possiedono così tanto li sudditi di essi Signori Marchesi quanto questi medemi deuono pienamente godere altrettanta Immunità in Cortona, e suo distretto, acciòche il patto reciproco sia osseruato con vguaglianza, come *de Iure* si deue. *Inter Communitatem Auximi, & Ruinti est consil. Abb. Panormitan. 18. num. 6. & 7. lib. 2. quem sequitur Capic. decis. 209. num. 29. & nouissimè Iacob. Cohell. in Commentar. ad Bull. Bon. Regimin cap. 13. num. 34. ibi, & de Iure non soluendi vectigalia per Concordiam initam seu Laudum latum inter duas Vniuersitates*, in virtù del Laudo non potendosi dubitare che in quelle parole Guidagio, e Pedagio siano comprese tutte le grauezze, e Datij, che sono imposti dalle Communità, e che si pagano da sudditi per le Cause Communi, come per reparare le strade, mantener Soldati, conseruar Porti, e fiumi, e si riscuotono dalle persone per le robbe per l'introduttione, & estrattione delle mercantie, e delle materie appartenenti all'Annona, e Grascia, e simili tutte, come spiega Alberto Gentile ad *l. inter publica 17. §. 1. ff. de verb. signific. 10. loc. de Vectigal. Theor. 7. liet. B. cum alis per maximill. Faust. in Consil. pro Erar. class. 5. de nouissim. Erar. pub. Constit. Aug. & conseruat. ordinat. 518. vers. quod ordinariã quod item extraordinaria melius class. 10. ord. 798. & optimè Class. 17. ord. 1338. vbi refert Federic. Mindam. lib. 2. de mandat. cap. 42. n. 16.* E seguitano altri Dottori, e per conseguenza che detti Signori Marchesi siano in Cortona, e suo distretto assolutamente esenti da ogni, e qualunque peso, che si esigga dalla Città di Cortona, benche riguardi l'interesse publico, come è il reparare le strade, e mantenere Soldati in occasione di Guerre, & altro di somigliante natura pagando solo per questo tre soldi per focolare, come si è stabilito nel Laudo inuiolabilmente fin hora osseruato secondo le cose dette, e di sopra presupposte.

Tanto più che la prenominata Immunità da pesi, & esentione totale non si puol dire conceduta à detti Signori Marchesi per atto di pura liberalità; che hauesse voluta con loro vsare il Publico di Cortona, nel qual caso ancora li suffragarebbe, essendo in quel tempo d. Signori per tutto Illustri, e di riguardeuole Nobiltà, alli quali si puole, anzi *de iure*, si deue per buona ragione concedere simile esentione, come esaminando il caso nel Regno di Castiglia hanno scritto *C. Otalora de Nobilitate p. 2. cap. 6.* Et in Germania, e diuerse altre parti del Mondo Massimiliano Fausto *de Erario class. 18. de Neruis Erarij titulo de vtilitate quosdam eximendi ordinat: 1430. per totam*, mà fù loro conceduta con titulo onerosissimo, non solo in riguardo alla reciproca esentione che loro liberalmente promisero al Commune, Cittadini di Cortona sopra riferita; ma anche perche si soggettorono di Signori Marchesi ogn'anno in tempo di pace per vn mese, e sempre continuamente quando vi fosse occorsa guerra ad habitare in Cortona conforme alle parole del laudo. *Ipsi Marchiones teneantur habitare dictam Domum annuatim, vno mense tempore pacis, secundum quod erit præceptum Consulum, seu Prætoris Cortonæ, & tempore Guerræ per totam Guerram:* Onde deue inuiolabilmente osseruarsi l'Immunità, & esentione per tal Causa concessa, come seguitando la Dottrina il Bartolo egregiamente conproua in questi termini Luca di Penna in *l. vacuatis num. 2. vers. Sed & qui vult. venire ad habitandum C. de diuision. lib. 10. quod quidem repetit. in l. fraudem num. 2. C. de*

Ann. & Tribut. eodem. lib. 10. *Osans decis.* 95. *num.* 19. *ibi exceptis personis ibi expressis, & venientibus denuò ad habitandum*. Il quale però si spiega molto à proposito, auuertendo che vna tale Immunità, & esentione, non deue pregiudicare al Fisco, ne alla Camera del Supremo Prencipe, mà deue imputarsi al Commune, & à Cittadini, cioè à dire gl'otto Datij, & altre grauezze dalla Città imposti, deuono intieramente pagarsi dalla medema Questori di Sua Altezza Serenissima secondo, il repartimento che se tocca nell' esentione però, che se ne fà da Cittadini, deuono restare immuni, & esenti li Signori Marchesi di Petrella.

La raggione dell'Assunto è potentissima per comprouare quanto legitimamente vengano concesse simili Immunità, & esentioni; à chi lasciando la propria Patria si conferisce ad habitare in Paese d'altri venendo additata da *Paulo Iuris Consulto lib. singulari de portionibus, quæ liberis damnatorum conceduntur*, in quelle degne parole; *Cum ampliari Imperium hominum adiectione, potiùs quam pecuniarum copia malim, in l. cum ratio naturalis §. si plures filios. vbi communiter scribentes ff. de bon, damnat.* cioè à dire, perche deue più stimularsi di gran lunga il Gomando con l'augumento de gl' habitatori, che riempire l' Erario con l' esattione de Tributi; Il che ancora si vede pratticato quotidianamente dalla prudenza de Prencipi Grandi, come è noto nell'Historie.

Anzi di vantaggio fù onerosa la Concessione, perche se bene detti Signori Marchesi nelle loro Terre, e feudi Nobili haueuano vna plenaria giurisdictione dall'Imperio, non riconoscendo altro Superiore, che quello, e come tali stabilirono la confederatione con il Commune di Cortona, secondo si è detto, e prouato nel secondo presupposto; nulladimeno per quello riguardaua le querele de Cortonesi, che si fossero potute proporre contro detti Signori Marchesi, si contentarono di douer rispondere auanti al Podestà di Cortona leggendosi nel Laudo. *Quicunque de Cortona, vel eius Districtu voluerit proponere quarimoniam de aliquo Marchionum istorum, ipsi Marchiones teneantur respondere, sub potestate, vel Consulatu, quod fuerit Cortonæ, secundum ius, & Constitutum.* Il che contiene vn peso inestimabile, quale si è la soggettione, che in questo caso s'addossarono detti Signori Marchesi liberi, & esenti della Giurisdittione del Podestà, e Consoli di Cortona, *Textus est in l. libertas 164. ff. de regul. Iur. Dec. in l. quoties dubia num. 2. ff. eodem Menoch. cons.* 1003. *num.* 66. *& 67. vers. vnde sic Lanfranchus Zacch. de Salar. & merced. oper. quæst.* 26. *num.* 30. *Gratian. discept.* 801. *num.* 5. *& sepissimè.*

S'aggiunge per maggiormente comprouare l' Immunità, & esentione sopradetta vn inalterabile osseruanza del Laudo, nel quale è compresa, perche dall' Anno 1217. detti Signori Marchesi non hanno mai pagato peso alcuno, bensì adempito quanto se le spettaua; onde l' esentione de pedagij, e guidagij viene apertamente dichiarata dall'osseruanza, che comprende l'Immunità tanto da pesi ordinarij, quanto dagli estraordinarij; e particolarmente doppo la sentenza data dal Magistrato de Signori Noue l'Anno 1621. sopra riferita, mentre da quel tempo in quà si è il medemo inuiolabilmente osseruato, e perciò deue in auuenire, ancora osseruarsi, restando in questa forma molto bene interpretato il Laudo, & inteso secondo la sua natura, e dispositione. *Surd. cons.* 262. *num.* 46. *Cyriac. controu.* 141. *num.* 48. *Caren. resol.* 75. *num.* 11. *& seq. Caccharen. decis.* 136. *num.* 4. *Buratt. decis.* 390. *num.* 3. *Grat. discept.* 522. *nu.* 3. Il che se de Iure procederebbe senza dubio, benche tale osseruanza fosse prescritta, mà solo seruisse per interpretare, come si è detto; nel qual caso la prescrittione non è necessaria, mà bastarebbono, due ò tre atti, secondo l'opinione più vera de Dottori. *Castren. cons.* 345. *ad fin. lib.* 1. *Aretin. cons.* 11. *vers.* Sed tamen ex super abundanti *Dec. cons.* 156. *in fine Rimin. Iun. cons.* 15. *num.* 134. *vers.* cum requiritur in tali obseruantia, *& cons.* 153. *num.* 7. *Surd. cons.* 140.

num. 45. *Gratian. discept.* 608. *num.* 17. *Rota in Romana pretij grani* 14. *Februarij* 1648. §. Et ad inducendam hanc interpretatiuam obseruantiam coram Reuerendissimo Meltio Episcopo Papiensi ; molto più fortemente deue hauer luogo à fauore de' Signori Marchesi di Petrella, li quali per non hauer mai pagato per si lungo tempo, & in specie dall' vltima sentenza dall' Anno 1621. fino al presente hanno ancora con assistenza di ragione prescritta la libertà, & Immunità, mentre, sono scorsi già cinquant' anni, e senza mai pagare, con scienza, e patienza della Città di Cortona, e suoi Cittadini, bastando à tale effetto soli quarant' anni, mentre vi concorre il titolo del Laudo, e della sentenza de Signori Noue del detto Anno 1621. secondo la distintione de Dottori approuata, e riceuuta communemente *In.cap. super quibusdam* §. *praeterea de verb. signif. ex Bald. refert. Bertacchin. de Gabell. parte prima principal. num.* 26. *cum sequen. Arcolef. Iun. cap. pratorum de Sindicat. cap.* 13. *Glos. Alchaula num.* 5. *Guttier. de Gabell. quaest.* 5. *num.* 5. *ex Bart. in l. licitatis* §. *earum ff. de publican. Angel. Castren. & alijs ibidem communiter cons.* 168. *num.* 19. *vol.* 4. *Curt. Iun. cons.* 61. *Item ex textu notabili in cap. cum persona de priuil. in* 6. *Maximilian. Faust. de Erar. tit. de iur. & priuil. Fisc. class.* 9. *ordinat.* 760. *vers. septima conclusio*, per la quale si stabilisce vna ferma, e perpetua esentione da pesi di qualumque natura si siano ; di modo che d. Signori Marchesi per questa sola, ragione, che basterebbe senza fondamento, vengono di vantaggio inquietati dal Commune di Cortona sopra del pagamento de pesi ordinarij, & estraordinarij, e quali si siano altri, da quali tutti restano pienamente immuni & esenti.

Stabilite per tale effetto le ragioni che militano in fauore delli Signori Marchesi, e della di loro libertà da pesi Datii, e Gabelle, resta di rispondere alli motiui della Rota dati fuori nella decisione dell' Anno 1574. registrata in Calce al numero 3. nella quale il Commune di Cortona constituisce il maggior suo fondamento.

Mà prima di passare all'esame, e riposta basterà vna sola ponderatione *de Iure* per rimouere l'ostacolo della sentenza, ò sia voto della Rota, & è, che quella fù incontrastabilmente nulla, e di nessun' valore, perche non riuocò la precedente sentenza data dal Magistrato de Signori Noue à fauore de Signori Marchesi, come era necessario *de Iure*, in modo, che detta sentenza della Rota non merita ne anche nome di sentenza, e la prima rimane nel suo essere, & effetto secondo il Testo chiaro, e la commune opinione de Dottori *l.* 1. *C. quando prouocare non est necess. & ibi constanter scribentes l. fin. C. senten. rescind. non posse, vbi Bald. in Salicet. Feban. in cap. super litteris num.* 14. *de rescript. in cap. cum contingat num.* 7. *de offic. delegat. Aretin. cons.* 73. *num.* 4. *Gabriel. cons.* 54. *num.* 8. *lib.* 1. *casu decis.* 1. *num.* 4. *de sequest. possession. & fruct. & decis.* 3. *de probat. vt decis.* 328. *lib.* 2. *Greg. decis.* 535. *num.* 8. *Caualer. decisione* 31. 119. *&* 164. *vbique n.* 1. *Merlin. decis.* 363. *nu.* 1. *decis.* 414. *num.* 2. *& in rec. decis.* 16. *num.* 2. *par.* 1. *decis.* 26. *par.* 7. *& dictum fuit in Romana Cambij* 28. *Iunij* 1649. *deinde est nulla coram bo. me. Arguelles Augustana Canonicatus* 26. *Nouembris* 1668. *coram Reuerendissimo D. Albergato Decano, & sapissimè*, e del Sacro Tribunale della Rota Romana, & è dottrina chiarissima.

Venendo hora all'esame de motiui della Rota; Non osta il primo, che detti Signori Marchesi siano Cittadini di Cortona, e possiedano beni, e perciò la Communità habbi l'intentione fondata per esiger da loro li Datij, e pesi secondo la Dottrina del Bartolo, del Baldo, e d' altri, perche non sussiste il fondamento, che detti Signori Marchesi siano Cittadini, e sudditi de' Cortonesi, essendosi prouato di sopra nel presupposto secondo, che detti Signori sono eguali quanto alle qualità del Dominio, e come simili furono nel Laudo confederati con il Commune di Cortona, e se bene hanno in questa Città habitato per occasione de' Capitoli, hanno sempre ritenuta la loro vera Ciuiltà nelle Terre di loro Dominio, doue hanno gran parte de

A 4 loro

loro beni, secondo la Dottrina del Bartolo seguitata da Dottori in *leg. quaesitum ff. de legat. 3. Afflict. decis. 384. ubi Vrtill. num. 3. & sequen. Greg. decis. 179. num. 6. Rota decis. 364. num. 7. par. 5. rec. Surd. cons. 553. num. 2. in fine*, benche siano nati in Cortona, & habbiano quiui habitato per mille anni, onde più tosto possono chiamarsi Cittadini occasionarij per raggione d'habitare in virtù del Laudo, come in simile di chi seguita la Corte del Prencipe proua il Parisio al *cons. 54. num. 91. lib. 3. Seguitato dalla Rota nella detta decisione 364. num. 3. par. 5. rec.* E per conseguenza, si come li Cittadini di Cortona habitano nelle Terre de Signori Marchesi, e possedendo quiui beni, sono esenti da Datij, e Collette, pienamente così deuono altrettanti essere Immuni detti Signori Marchesi in Cortona, e suo Distretto e la raggione e manifesta, perche come si è detto di sopra, la confederatione, e raccomandagia reciproca non dà, nè concede preeminenza, ò giurisdittione anzi specialmente toglie la facoltà d'esiger Datij, e Collette, che è atto di giurisdittione, come ne precisi termini osserua molto bene Soccino Seniore, & altri Dottori hanno seguitato *Soccin. sen. in alleg. cons. 7. num. 3. & sequen. & cons. 74. num. 7. & sequen. lib. 1. melius in l. si ex toto vers. septimo, & vltimo ff. de legat. 1. vbi expresiè, quod nulla possit imponi Collecta à Ciuitate, & Bart. cons. 69. vers. concludens ergo Dragon. allegant. decis. 60. num. 10. & 11. &c.* Onde non vale l'argomento, che i Forastieri, che possiedono, possono collettarsi dalla Città, non comprendono il caso de Signori Marchesi di Petrella, che habitano la Città amica confederata, per patto, e con tutto che possiedano non sono sudditi, ma Illustri, e Magnati per le ragioni sopradette, nè soggetti all'esser collettati, *Quia huiusmodi impositio est actus Iurisdictionis Alex. cons. 78. num. 8. in fine lib. 6 Soccin. cons. 129. lib. 1. circa medium lib. 1. Surd. cons. 262. num. 27. in fine, & proindè exerceri non potest in non subditum Bart. in l. vnic. num 25. C. de mulier. lib. 10. Natt. c cons. 160. n. 7. et sequen. Surd. cons. 525. num. 13. latè dictum fuit in Leodien. Collectarum 19. Martij 1604. coram Ortembergo. qua est decis. 72. par. 1. rec. n. 8. et 9.* E tanto più quanto che l'esentione e reciproca, anzi per parte de Signori Marchesi onerosa, come si è prouato di sopra. Non è punto rileuante quello che dalla Rota si dice contro li Priuilegij Papali, Imperiali, & altri diplomi, e sentenze, e contratti, che all'hora furono portati da Signori Marchesi, & hora di nuouo si riferiscono per comprouare la serie della loro descendenza, perche non s'inducono ad altro fine che per porre in chiaro la qualità di descendenti, e per authenticare le loro prerogatiue, non altrimente per pretendere dà quelli l'esentione, & Immunità, della quale in quei tempi si disputò, e hora si discorre.

Onde presupponendosi la detta descendenza concludentemente prouata, come nell'Albero, e giustificationi di esso in ciaschedun grado in fine della presente Scrittura, e nell'allegatione quiui annesse si mostrarà, non hà dubio alcuno, che cadano affatto li motiui della Rota, che hebbero il suo fondamento sopra la mancanza delle proue di questa Descendenza, e perciò dissero non suffragare il Laudo à detti Signori Marchesi Attori, conoscendo per altro, che prouata la descendenza l'haurebbe giouato per essere *ex Causa onerosa, & in vim Contractus*, conforme sopra si è posto in chiaro, e prouandosi l'esentione, & Immunità plenaria, e reciproca dalla promessa di non esigere Pedagio, e Guidagio, mà solo per il Datio generale trè soldi per fuoco da Sudditi, e Vassalli de' Signori Marchesi situati dentro li Confini sopra descritti. E se bene la Rota risponde, che tale Immunità, & esentione concessa à Sudditi, e Vassalli de' Signori Marchesi, puole bene à questi suffragare, non altrimente à loro, che non sono nominati nella detta Esentione, & Immunità per essere distretta ragione, e douersi intendere, che non passi da vna persona all'altra secondo l'auttorità addotte al numero ottauo della Decisione.

Nul-

Nulladimeno si replica, che la volontà, e mente de gl'Arbitri, che promulgorno il Laudo, fù prima, e principale di esimere li Signori Marchesi, e secondariamente li loro Sudditi, e Vassalli, mentre li Marchesi promisero, e soggettorono i loro Popoli, che stanno in questo luogo, per mezzo, essendosi data, e riceuuta detta esentione ad intuito de Signori Marchesi da vna parte, e dalla Communità di Cortona dall'altra, che erano principali, conforme al Testo, e sua dispositione *in l. Serui legato §. Si Testator de legat. 1. Bart. in l. 2. §. videri num. 2. ff. ad Tertullian. Bald. cons. 88. num. 2. vers. 3. quia vol. 3.*

In oltre per conuincere l'insussistenza dell'obietto, si risponde esser certa opinione frà Dottori, che il Barone, Conte, Marchese, e simili Titolati per essere Padroni, sono Primarij Cittadini delle Terre di loro Dominio *Bald. in l. obseruari §. Proficisci num. 6. vers. 8. quaero ff. de offic. Proconsul. Natt. cons. 44. num. 7. lib. 1. Honded. cons. 84. num. 59. lib. 2. Scrader. de feud. 2. par. quaest. 1. principal. sect. 3. num. 150. in fine Rota decis. 292. num. 9. par. 6. rec.* E come tali godono quelli Priuilegij, Esentioni, Immunità, che in qualsiuoglia modo si spettano à Cittadini, & habitanti del Distretto loro Sudditi, e Vassalli; *Specialiter tenet Marcus Antonius Surgentinus de Neapolit. Illustr. fol. mihi 299. Capoblanc. de Baronibus pragmatic. 12. num. 1. & 2.* Onde non puole impugnarsi, che per questo capo à detti Signori Marchesi deua competere vna piena Esentione, & Immunità da tutti i pesi, quale appunto godano li diloro Vassalli, come ammette la Rota, & apparisce nel Laudo.

Nè hà fondamento di ragione, che detta Immunità, & esentione sia di stretta natura, e debba strettamente intendersi, perche essendo stata concessa, come si è prouato, per Causa, e titolo oneroso; de Iure si deue latissimamente interpretare, e si stende non solo à pesi, che di quel tempo esigeua il Commune di Cortona, mà anche alli futuri, come prouano molto bene l'Abbate, il Tiraquello, & altri molti Dottori. *Abbas cons. 30. vers. 5. & vltimo Faut. lib. 2. Tiraquell. in l. Si vnquam verb. Donatione largitus num. 48. & 85. C. de reuocat. Donat. Cyriac. contr. 154 num. 11. & contr. 297. num. 8. Rocchus respons. legal. 1. num. 4. lib. 1.*

Anzi per detta ragione d'essere l'Immunità *ex titulo oneroso*, hà tanta forza, che comprende non solo li beni, che possedeuano detti Signori Marchesi di Petrella nel Distretto di Cortona, mà ancora quelli, che hanno doppo acquistati, e che potranno acquistare non solo nel Territorio di Cortona, di che non dubita alcun Dottore per esser l'opinione communemente accettata *in cap. quo circa 22. de priuileg.* ibi - *extendere valeat ad possessiones acquisitas, & postmodum acquirendas,* ibi - *Non solum de Decimis possessionum illius temporis, sed futuri Tap. in l. fin. q. 1. cap. 4. num. 7. de Constitut. Princip. Carpan. ad Statut. Mediolan. par. 2. cap. 66. latissimè Kloch. de contribut. 2. capit. 16. sect. 1. num. 79. & 82. Barbos. cons. 59. num. 4. lib. 1. Natt. cons. 160. num. 23. & cons. 340. num. 3. & 25. Dec. cons. 23. num. 71. vol. 3. Menoch. cons. 201. num. 148. & cons. 1105. num. 8. Sixtin. inter cons. Accadem. Marpurgens. cons. 14. num. 98. lib. 1. Fab. de Mont. cons. 61. num. 18. Franch. Rocch. respons. legal. 1. num. 13. 20. & 21. tom. 1. Guidopap. decis. 489. Franciscus Marcus decis. 425. num. 7. vers. Sed pro contraria parte Osaschus decis. 136. num. 1. Donat. Anten. de Marin. in obseruat. ad decis. Neapolit. recert. 311.* in fine, e fondata nel Testo litterale d'Innocentio Terzo, doue apparisce, che l'Immunità da pagarsi le Decime deue comprendere non solo le possessioni, che del tempo dell'Immunità haueuano quelli Monachi, mà ancora le Possessioni, e Tenute, ò Ville, che acquistassero doppo, mà ancora quelli beni, che potessero essi Signori Marchesi hauer acquistati nel Territorio de' Castelli soggetti al Commune di Cortona, stendendosi l'Immunità ancora all'acquisti, che si fanno ne i Territorij alieni, purche siano soggetti à chi concede il Priuilegio, e l'Esentione, douendosi interpretare latamente secondo l'opinione di grauissimi Iurisconsulti *Guidopap.*

dopap. decis. 265. & ibi *Adden. & decis.* 354. *in fine Tap. in dicta l. fin. par.* 1. *cap.* 4. *nu.* 7. *de Constit. Princip. Kloc. de Contribut. dict. cap.* 16. *sess.* 1. *num.* 81. *& seq. num.* 86. Di più la sudetta Immunità conceduta per titolo oneroso è di contratto à detti Signori Marchesi Vgolino, e Rigone per hauer soggettati loro Vassalli al Commune di Cortona dentro li Confini sopra espressi, come nel Laudo *ibi - de Terra Marchionum*, che pur hora restano sotto la giurisdittione di detta Città; Di sua natura si estende ancora, anzi comprende tutti li Signori Marchesi descendenti da detti Signori Vgolino, e Rigone, conforme al celebre consiglio di Baldo, *Bald. in terminis cons.* 112. *per totum lib.* 2. *quem sequitur & extollit Caphal. cons.* 58. *num.* 38. *& sequen. lib.* 1. Seguitato dal Cefalo, e da altri, e con giusto fondamento, perche se durano tuttauia li pesi, che furono addossati nel Laudo à detti Signori Marchesi, osseruandosi da loro il tutto puntualmente, rimanendo la soggettione de' loro Popoli in fauore della Communità, e sostenendo la grauezza d'habitare in Cortona, e di succumbere à tant'altri pesi, come fecero nel tempo della guerra vltima di Vrbano VIII. Il che è notorio in Cortona, e nelli luoghi circonuicini. Pare molto ragioneuole, che ancora duri in loro l'Immunità, & Esentione da' Datij, è Collette, perche perpetuandosi il peso, deue ancora perpetuarsi il Priuilegio concesso in ricompensa di esso.

Conoscendo la Rota l'ineuitabilità di queste ragioni, che militano à fauore de' Signori Marchesi, e risultano dal Laudo *ibi - Immunitatem predictam, vel ex dicto Laudo &c. concessam fuisse*, passa ad vn nuouo motiuo, con il quale pretende, che da detti Signori Marchesi si sia perduta l'esentione, cioè à dire, che si lasciarono descriuere nel Libro dell'Estimo, quasi che non hauendo richiamato, ò appellato, habbiano voluto rinunciare al loro Priuilegio, & Immunità, secondo la Dottrina del Bartolo, e d'altri Dottori da quella riferiti, presuppponendo che detti Signori Marchesi ancora in essecutione dell'Estimo habbiano pagato dall'anno 1517. fin'all'anno 1548.

Per rispondere adeguatamente à questa ragione per altro insussistente, come si prouarà: Si supplica la prudenza di ciascheduno ad auuertire, che con manifesta dimostratione si conuince falso il presupposto dalla Rota, che detti Signori dall'anno 1517. fino all'anno 1548. habbiano pagato; Imperciòche la lite hebbe principio lungamente prima, e nell'instanza dell'anno 1574. auanti la Rota; la Città domandò il pagamento di tutti li Datij, e Collette antecedentemente decorse, dunque non l'haueuano per prima pagati detti Signori Marchesi, come lo proua la confessione del medesimo Commune, domandone lo sborso *Text. est in l. si de interpratatione ff. de legibus Cæsar de Grassis decis.* 1. *num.* 7. *&* 8. *Gregor. XV. decis.* 365. Il che ancora si conuince, perche se bene furono ordinati li Libri dell'Estimo, ne quali si descriueua l'hauere di ciascheduno, ciò fù fatto in riguardo alla scienza, e notitia de beni, e loro possessori in Cortona, e suo Distretto, non per tassare sopra quelli il repartimento delle Collette, e Datij, apparendo con chiarezza, perche nel Libro dell'Estimo si vede tirato fuori il quinto, non altrimenti somma ripartita per pagamento di Datij, e Collette.

E se bene la Communità, come riferisce la Rota nella Decisione, pretende da Libri publici prouare, che detti Signori Marchesi habbiano pagati li Datij, e Collette dall'anno 1517. fino all'anno 1546. apparisce nulladimeno affatto insussistente la pretensione. Imperciòche detti libri ò non prouano il pagamento in fauore della Communità per se soli, nè anche nel giuditio summarijssimo possessorio senza adminicoli secondo la dottrina del Baldo nella *l. exemplo* 7. *num.* 1. *vers. distingue quod aut Curia C. de probat. Grat. discept.* 310. *num.* 6. *Posth. de manut. obser.* 35. *num.* 27. E per conseguenza molto meno nel petitorio, ò pure non meritano in questa parte

te

te fede alcuna, perche tre sono i Libri, l'vno dell'anno 1517. e questo contiene alcune poche partite, senza specificare da chi siano state pagate, anzi la prima nomina vn tal'Agostino, onde non prouano mentre à quest'effetto dourebbe apparire esser stato fatto il pagamento da' Signori Marchesi, e da' loro legitimo Procuratore, perche gli pregiudichi, come vogliono il *Gizan. de Pens. q. 49. per tot. Grat. discept. 113. num. 51. & 57. Latter. de re benef. lib. 1. q. 38. nu. 130. & seq. Rota* appresso *Genc. de Cens. decis. 249. num. 5. & in Alexanen. Pensionis* appresso il *Marches. de Commiss. par. 1. fol. mihi 605.* doue si proua ciò non bastare, se bene si dicesse fatto il pagamento de' denari del principale *Greg. XV. decis. 312. num. 3.* l'altro dell'anno 1529. e questo apparisce fatto per pagar le taglie al Prencipe d'Oranges, vno de' Capi di quel Sacrilego Esercito, che non solo pose in terrore, e desolatione l'Italia in gran parte, mà anche con esempio d'infinita sceleraggine portò il Sacco à Roma per anco memorabile con si lacrimeuoli sciagure, & à Clemente VII. & alla Sede Apostolica, come è noto ne gli Annali, oltraggi abomineuolissimi, e perciò nessuno potrà mai dubitare che simil pagamento fatto per causa d'vno Tiranno debba come violento rigettarsi, e posporsi senza alcuna, benche minima consideratione. Il terzo, che contiene la prestanza dell'anno 1546. e 1553. oltre le risposte sudette, niente gioua alla Communità, bastando il dire, che questo non contiene pagamento di Datio, ò Colletta ma prestanza, e giro di denari per altri, ne percuote il punto dell'Immunità douuta à Signori Marchesi di Pratella, da pesi ordinarij, & estraordinarij.

Tanto maggiormente, che non basterebbe l'hauer detti Signori Marchesi pagato trè, ò quattro volte, perche detto pagamento quando si prouasse dal Commune, non pregiudicarebbe se non per quell'atto solamente, & à Signori Marchesi, che pagorno, non altrimente darebbe Ius per li pagamenti futuri, ne sarebbe alcun danno à gl'altri Signori Marchesi, quali in virtù del Laudo vengono per capo di propria persona, adempiendo tutte le capitolationi, come in termine di tali pagamenti, che non pregiudichino à Successori, nè diano Ius per il futuro, considerò molto à proposito *Felino in cap. cum accessissent num. 29. in 3. limitat. de Constitut. Ruin. cons. 228. num. 11. lib. 1. Natt. cons. 160. num. 46. lib. 1. Rota in Leodien. Collectæ anni 1604. decis. 71. num. fin. par. 1. rec.* & altri Canonisti, e la Rota Romana, comprouandosi in simile, perche il non vso de gl'Ascendenti de' Priuilegij, ò sia titolo non inferisce pregiuditio alcuno à Successori; che hauendo ò Priuilegio, ò Esentione, ò Immunità, ò preeminenza di Titolo possono, e deuono di quelli godere, potendosi l'atto de gl'Antecessori predere come facultatiuo, secondo la Dottrina di Fabio di Anna, e del Capicio Latro, che latamente ornano, e fermano *Fab. de Anna cons. 16. & 17. & 18. per tot. Capic. Latr. consult. 128. num. 24. & 26. lib. 2.*

In oltre si risponde, che tanto meno deue attendersi detta Descrittione dell'Estimo, perche ciò seguì per virtù di legge, ò bando di sua altezza Serenissima publicato l'Anno 1546. nel quale si preseruò l'esentione à chiunque l'haueua, come apparisce dalle formali parole di esso *ibi* - Che ciascuno esente, e non esente possessore debba esser descritto senza pregiuditio di sua esentione, & Immunità, tanto secolare, che Ecclesiastico; Onde non puol farsi alcun fondamento nella descrittione, che possa leggersi nell'Estimo, essendo stata fatta senza pregiuditio degl'Esenti, e di loro Esentione, & Immunità.

Finalmente ciò che dica la Rota in ordine al non hauer potuto il Magistrato di Cortona concedere l'Esentione, & Immunità à Signori Marchesi, nè essersi potuto dichiarare de Iure ne decreti sopra riferiti non osta perche quanto all'essersi potuta nel Laudo dar l'Immunità sopradetta, è chiarissimo, e senza contrasto, hauendolo fatto *cum Parabola Generalis Consilij Cortonæ*, come nel Laudo si legge, e così con pie-

na

na, e sufficiente potestà, e giurisdittione *in terminis* è la dottrina di Bartolo, e Baldo, & altri Dottori. *Bart. & Bald. in l. 1. C. decret. decur. Bart. in l. 2. num. 2. & 3. & ibi Alex. ad eum ff. de Iure Immunit. & in l. vacuetis C. de decurion. & fil. eorum lib. 10. & in l. ambitiosa num. 1. ff. de decret. ab ordin. fact. & communiter scribentes*; Tanto più che se è lecito alli Magistrati delle Città, ò siano Decurioni, di conceder l'esentione da pesi à Medici, & à Dottori secondo il Testo chiaro nella detta l. 1. *C. de decret. Decurion.* non deue hauer dubio, che si sia potuto ciò fare à commodo de' Signori Marchesi Persone Illustri, d'autorità, e giouamento al Commune di Cortona, molto più di quello si siano Medici, e Dottori, per essersi astretti à tanti pesi di sopra ponderati con si rileuante vtile di quel Publico, concorrendoui non solo la medesima, ma la maggiore ragione.

Quanto poi all'hauere il Magistrato di Cortona validamente fatti li decreti sopra riferiti à fauore de' Signori Marchesi, si proua non solo dalle prossime dette ponderationi, e perche il sopradetto magistrato de' Signori Noue conferma essi decreti, come sopra si è detto, onde per necessaria conseguenza approuò la giurisdittione ordinaria di det to Magistrato anche nelle materie contentiose. Il che bastarebbe, ma quella si deduce, e proua senza difficoltà dal primo, e secondo libro de' statuti di Cortona, con le sue reformationi approuate da Sua Altezza Serenissima, ò sia dall'Illustr. Pratica secreta della Città Dominante, & ancora conosce le cause, de' ricorsi dal Signore Commissario di detta Città, e gode questa preeminenza, che à poche, & à nessun'altra Città sotto il Dominio del Serenissimo Gran Duca vien conceduta, come dalle dette riforme, che si mettono in calce della presente scrittura; non potendosi dire reuocata tale giurisdittione per le lettere, e leggi di S. A. sopra le spese vniuersali per non essere stato derogato allo statuto Fiorentino *Vrbem nostram ex primo lib. Statutorum de legib. ibi saluis semper specialibus statutis, & Iuribus locorum singulorum*, e tanto maggiormente, che ne la Città, ne gl'huomini di essa si sono esentati da dette spese, ma solo fù dichiarato dalli Priori, detti Signori Marchesi esser' esenti in virtù delle Capitolationi, nel laudo all'osseruanza del quale il Publico era tenuto sotto pena di mille marche d'argento, e di pergiurio, perciò li decreti del Magistrato di Cortona sono validissimi, e come confermati per sentenza del supremo Magistrato de' Signori Noue nell' anno 1573. e poi nell'anno 1621. non possono, ne deuono più impugnarsi non portando pregiuditio per il concorso alle spese vniuersali domandate da S. A. perche quelle dal publico intieramente si pagano, e solo la parte, che toccarebbe a' Signori Marchesi, quando non fossero esenti, per essere loro immuni viene ripartita frà Cittadini di Cortona, che sono tenuti all'osseruanza del laudo, nel quale l'immunità se gli concede, conforme la Dottrina di Luca di Penna, e d'altri sopra addotta.

Le sopradette raggioni addotte, e comprouate in fauore de' Signori Marchesi per la di loro libertà, & esentione da pesi ordinarij, & estraordinarij, che si esiggono dal Commune di Cortona per via di Datio generale, Collette, ò in qualsiuoglia altra maniera, si stimano sufficientissime, perche resti imposto sopra la causa vn perpetuo silentio, e godano in auuenire l'immunità li predetti Signori Marchesi di Petrella, come l'hanno sempre goduta con pienezza per tanti anni addietro, essendo per altro pronti, come hanno fin'hora osseruato di pagare gl'Estraordinari, cioè regali, gabelle di contratti, & altro, che si esigge da S.A. Serenissima alla quale professano humilissima soggettione.